



● Università
● degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

**Dipartimento di
Lettere e Beni culturali**

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI STUDI
IN ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE
Classi LM/02 & LM/89**

Sommario

- Art. 1 – Oggetto e finalita del Regolamento
- Art. 2 – Obiettivi e descrizione del percorso formativo
- Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- Art. 4 – Organizzazione del CdS e quadro generale delle attivita formative
- Art. 5 – Tirocinio
- Art. 6 – Crediti Formativi Universitari e durata del CdS
- Art. 7 – Frequenza
- Art. 8– Requisiti di ammissione
- Art. 9 – Tipologie di forme didattiche, verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- Art. 10 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 11 – Sistema di assicurazione interna della qualita e valutazione dell'attivita didattica
- Art. 12–Tutorato
- Art. 13 – Riconoscimento crediti
- Art. 14 – Mobilita studentesca e riconoscimento di crediti acquisiti all'estero
- Art. 15 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero
- Art. 16 – Equipollenza
- Art. 17 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione e decadenza dagli studi
- Art. 18 – Ammissione a singoli insegnamenti e inserimento insegnamenti extra curriculari
- Art. 19 – Docenti di Riferimento e Piani di Studio
- Art. 20 – Rinvii
- Art. 21 – Modifiche del Regolamento
- Art. 22 – Norme transitorie

ALLEGATO 1: Ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell'arte

ALLEGATO 2: Offerta didattica programmata coorte

2023 ALLEGATO 3: Offerta didattica erogata a.a. 2023-2024

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'arte (d'ora in poi ASA) dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" rientra nelle Classi LM/02 in "Archeologia" e LM/89 in "Storia dell'arte", così come sono definite dalla normativa vigente.
2. Il Corso di Studio (d'ora in poi CdS) ha come struttura di riferimento il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominato DiLBeC.
3. Le attività didattiche del CdS ASA sono organizzate e gestite dal Consiglio dei Corsi di Studio (d'ora in poi CCdS), i cui compiti sono disciplinati nell'art. 33 dello Statuto d'Ateneo.
4. Il presente Regolamento Didattico del CdS specifica gli aspetti organizzativi del CdS ASA in conformità all'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 e dall'art.6, comma primo, del D.M. n. 47/2013 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo (d'ora in poi RDA) e nel Regolamento del DiLBeC (d'ora in poi RDD). Il Regolamento Didattico è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCdS e deliberato nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
5. L'ordinamento didattico vigente per il CdS è riportato nell'**Allegato 1** così come risulta dal sito ministeriale della Scheda Unica di Ateneo (SUA) del CdS, nel quadro F della Sezione Amministrazione. Le attività formative e la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento sono riportate nell'**Allegato 2**, secondo lo schema riportato nella banca dati ministeriale della Scheda SUA-CdS nel Quadro dell'Offerta didattica programmata della Sezione Amministrazione. Infine, la programmazione annuale degli insegnamenti è riportata nell'**Allegato 3**, così come risulta dalla banca dati ministeriale della Scheda SUA-CdS Quadro dell'Offerta didattica erogata della Sezione Amministrazione.
6. Gli allegati indicati formano parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 – Obiettivi e descrizione del percorso formativo

1. Il CdS ASA ha lo scopo di formare laureati con solide conoscenze e competenze a livello specialistico negli ambiti specifici delle classi LM/02 e LM/89, con una stretta connessione dei saperi tra i due ambiti. Conformemente alle indicazioni di legge, il CdS interclasse ASA si configura come un unico corso, nel quale ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio; tale scelta può in ogni caso essere modificata sino all'iscrizione al II anno. Il CdS ha come obiettivo la formazione di specialisti nel settore dei beni archeologici e storico-artistici che, muovendo dalle conoscenze già acquisite nel triennio sulle problematiche dei beni culturali, siano in grado di maturare competenze avanzate di carattere teorico, storico e critico-metodologico nelle diverse aree e ambiti cronologici delle arti e dell'archeologia, nonché di acquisire abilità in ordine alle strategie di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e della ricerca scientifica nel medesimo ambito ed in quelli attinenti. Costituiscono obiettivi formativi specifici le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
 - conseguire competenze scientifiche teoriche, metodologiche e operative nel settore dell'archeologia dalla preistoria al medioevo, della storia dell'arte classica, medievale, moderna e contemporanea, che consentano anche l'accesso a dottorati e scuole di specializzazione;

- saper gestire in posizione di responsabilità istituti pubblici e privati, organismi di tutela, uffici pubblici e fondazioni deputati alla conservazione, catalogazione, valorizzazione, gestione dei beni archeologici e artistici;
- possedere avanzate competenze di carattere metodologico ai fini della ricerca archeologica e storico-artistica e dell'esegesi critica nelle diverse aree e nei diversi settori cronologici relativi allo sviluppo dei manufatti e delle arti (architettura, pittura, scultura, arti applicate dall'età antica all'età contemporanea).

2 I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio, sono:

- a. Conoscenza e capacità di comprensione

Area delle discipline archeologiche e storico artistiche

Il laureato magistrale in "Archeologia" comprende e conosce a livello avanzato:

- la Storia dell'arte e dell'architettura dall'Antichità al Medioevo, nonché la Storia politica antica e medievale
- le differenti classi di materiali/evidenze (e.g. manufatti ceramici, lignei, in vetro; epigrafi, monete ecc.)
- le metodologie connesse all'analisi territoriale del paesaggio antico
- le metodologie di indagine archeologica e le diverse strategie di intervento sul campo
- le tecniche di ricognizione diretta, fotointerpretazione, telerilevamento
- le tecniche costruttive e i materiali antichi e medievali
- le metodologie e le tecniche informatiche applicate all'archeologia e alla storia dell'arte (creazione di banche dati, schedatura di beni, ecc.)
- le problematiche connesse alla gestione e organizzazione museale del patrimonio archeologico

Il laureato magistrale in Storia dell'arte comprende e conosce a livello avanzato:

- storia dell'arte e dell'architettura dall'antichità all'età contemporanea
- le metodologie di analisi storico artistica applicata ai beni culturali mobili e immobili
- le metodologie e le tecniche connesse ai problemi del restauro, della conservazione e della tutela dei beni culturali
- i materiali e le tecniche artistiche
- le metodologie informatiche applicate alla schedatura dei beni storico-artistici
- la museologia e le discipline attinenti alla specificità delle strutture museali e dell'istituzione culturale
- le problematiche connesse alla gestione e organizzazione museale del patrimonio storico artistico.

Area delle discipline linguistiche, storiche, archivistico-librarie e demoetnoantropologiche

I laureati magistrali in Archeologia e Storia dell'arte devono possedere competenze linguistiche relativamente alle lingue antiche (per gli archeologi) e moderne. La conoscenza almeno di un'altra lingua (tra Inglese e Francese) è ritenuta indispensabile per la comunicazione del patrimonio culturale. Le conoscenze storiche, intese ad ampio spettro, contribuiscono a formare un profilo professionale in grado di affrontare con maturo spirito critico e filologico testi e fonti di diverse epoche e di utilizzare la saggistica più avanzata.

I laureati in Storia dell'arte hanno la possibilità di acquisire anche uno spettro di conoscenze nel campo della "Demoetnoantropologia", indispensabile per un operatore culturale.

Area delle discipline giuridiche, economiche e informatiche

I laureati magistrali in Archeologia e Storia dell'Arte comprendono e conoscono:

- i principi fondamentali nel campo della legislazione e del management dei beni culturali
- l'uso delle nuove tecnologie per la gestione e comunicazione dei beni culturali

b. Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area delle discipline archeologiche e storico artistiche

Il laureato magistrale in Archeologia è in grado di:

- applicare le conoscenze avanzate al lavoro sul campo, di classificazione scientifica dei reperti, nonché alla loro tutela
- dimostrare abilità nell'impiego delle tecniche di indagine e delle strumentazioni più avanzate
- dimostrare abilità nell'impiego di tecniche di ricognizione diretta, fotointerpretazione e telerilevamento
- coordinare ricerche sul campo (indagini di scavo e sul territorio) e attività in ambito museale ed espositivo

Il laureato magistrale in Storia dell'arte è in grado di:

- applicare le conoscenze alle diverse aree e ai diversi ambiti cronologici della storia dell'arte e dell'architettura, anche in contesti più ampi e interdisciplinari connessi al proprio settore di studio
- utilizzare diversi approcci metodologici e disciplinari
- riconoscere lo stato di conservazione dei manufatti artistici con una rigorosa analisi storica
- di coordinare ricerche sul territorio e attività in ambito museale ed espositivo.

Area delle discipline giuridiche, economiche e informatiche

I laureati magistrali in Archeologia e Storia dell'Arte sono in grado di:

- confrontarsi a livello specialistico con i problemi del territorio, delle istituzioni pubbliche e private preposte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico, dimostrando dimestichezza con le tematiche giuridiche ed economiche di settore
- usare le nuove tecnologie digitali per la comunicazione
- usare i mezzi informatici per la catalogazione, la schedatura, gestione e analisi dei beni e per la loro rappresentazione.

Area delle discipline linguistiche, storiche, archivistico-librarie e demotnoantropologiche

Le conoscenze maturate, inoltre, nei settori storico, archivistico-librario e di demotnoantropologia consentono ai laureati magistrali in Archeologia e Storia dell'arte di contestualizzare e progettare adeguatamente gli interventi specifici dei loro ambiti di ricerca e di lavoro. L'introduzione al campo della Demotnoantropologia consente agli Storici dell'arte di poter affrontare eventualmente anche tutte le problematiche legate ai beni demologici.

Lo sviluppo di conoscenza e capacità di comprensione, come precedentemente descritte, avviene attraverso la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale e sollecitata dalle attività in aula.

La verifica del grado di capacità raggiunto nell'applicazione di conoscenze e comprensione avviene principalmente attraverso prove d'esame e/o prove di verifica intermedie (esami orali e/o scritti, test, esposizioni orali).

La redazione del lavoro di tesi finale, affiancato dall'esperienza del tirocinio, concorre in modo significativo all'applicazione, elaborazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche acquisite.

c. Autonomia di giudizio

Gli studenti magistrali in ASA, sollecitati durante le diverse fasi del percorso di formazione a un'attitudine di consapevolezza critica, nonché di confronto con colleghi ed esperti, nella disamina di fonti di vario genere, di testi, tematiche, ipotesi di lavoro scientifiche e progettuali, maturano autonomia di giudizio, di scelta e di iniziativa, per quanto attiene alle loro competenze in campo scientifico, culturale e professionale.

Di particolare utilità, in tal senso, è la partecipazione degli studenti a workshops, convegni, attività seminariali e laboratoriali e gruppi di ricerca. Tali attività contribuiscono a rendere autonomi i discenti nella formulazione di giudizi critici e a migliorare le capacità gestionali e organizzative nel settore dei beni culturali.

d. Abilità comunicative

Le conoscenze linguistiche abilitano gli studenti a produrre testi corretti, di taglio sia scientifico che divulgativo, anche in un'altra lingua europea diversa dall'italiano. I laureati magistrali in Archeologia e Storia dell'Arte devono possedere una buona capacità comunicativa, in modo da esprimere oralmente o in forma di elaborato scritto le nozioni inerenti le discipline affrontate e le ricerche in tali ambiti in maniera efficace e pienamente comprensibile, sia in campo scientifico che in ambito divulgativo. Tali abilità sono stimolate attraverso la predisposizione di elaborati scritti, comunicazioni orali, posters, prodotti grafici e multimediali.

Devono possedere, inoltre, conoscenze linguistiche relativamente alle lingue antiche (per gli archeologi) e moderne, necessarie per lo studio delle discipline del Corso. La conoscenza almeno di un'altra lingua (tra Inglese e Francese) è ritenuta indispensabile per la comunicazione del patrimonio culturale.

Le conoscenze linguistiche abilitano gli studenti a produrre testi corretti, di taglio sia scientifico che divulgativo, anche in un'altra lingua europea diversa dall'italiano.

e. Capacità di apprendimento

Coloro che conseguono la Laurea magistrale ASA hanno sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentono loro di affrontare autonomamente le tematiche oggetto degli insegnamenti e di aggiornare continuamente e in modo autonomo le proprie conoscenze e competenze. La strutturazione delle diverse discipline nel complesso del progetto formativo, la loro interdisciplinarietà e il continuo confronto tra le stesse contribuiscono a fornire un vasto bagaglio culturale e un'ampia visione delle problematiche del settore. Ciò permette al laureato magistrale un qualificato inserimento nel mondo del lavoro. Durante l'intero percorso formativo, le ore dedicate allo studio individuale, le prove di verifica previste nei singoli corsi di insegnamento, nonché la preparazione della tesi finale, che di norma richiede l'approfondimento scientifico di argomenti non trattati durante i corsi, offrono allo studente la possibilità di verificare e migliorare continuamente la propria capacità di apprendimento, di affinare metodo di studio e di lavoro.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. I laureati magistrali in Archeologia possono ricoprire ruoli di conservatore e direttore di museo, di funzionario per i beni archeologici presso le Soprintendenze, direzione di attività di archeologia preventiva e scavo archeologico, guida e accompagnatore specializzato nell'ambito del patrimonio archeologico, libera professione, perito e stimatore di reperti archeologici, attività di alta divulgazione, tanto per il settore statale che per quello privato.

Il progetto formativo del Corso offre, inoltre, le conoscenze propedeutiche alla formazione avanzata nel campo della ricerca scientifica per il settore dell'archeologia, nelle sue varie articolazioni specialistiche/settoriali e tematiche.

I laureati magistrali in Storia dell'arte possono ricoprire i ruoli di funzionari per la Storia dell'arte nelle Soprintendenze; tutti i ruoli professionali e i servizi dei musei (curatore e conservatore di musei; responsabile del servizio prestiti e della movimentazione delle opere; responsabile dei servizi educativi) responsabile dell'ufficio stampa e delle relazioni pubbliche di istituti culturali, editoria specializzata, attività di valorizzazione sia per Enti pubblici e nel settore statale, sia per Enti e Soggetti privati; insegnamento, dopo aver conseguito la necessaria abilitazione.

2 Con riferimento agli sbocchi professionali classificati dall'ISTAT, il Laureato Magistrale in ASA può intraprendere con successo le seguenti professioni:

Archeologi - (2.5.3.2.4)

Esperti d'arte - (2.5.3.4.2)

Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)

Archivisti - (2.5.4.5.1)

Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)

Art. 4 – Organizzazione del CdS e quadro generale delle attività formative

1. Il CdS ASA prevede un percorso formativo comune di 60 CFU (acquisiti nel campo dell'archeologia, della storia dell'arte, della storia e dell'informatica) e un percorso di 60 CFU, differenziato per le due classi di riferimento (LM/02 e LM/89) in due piani di studio (PdS) volti a formare figure professionali specializzate nei due differenti campi dell'archeologia (1 PdS in Archeologia) e della storia dell'arte (1 PdS in Storia dell'arte). Il quadro delle attività formative e la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento è indicata nella Didattica programmata nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell'Ordinamento didattico.

2. Le attività formative del CdS ASA con indicazioni dettagliate su:

- a insegnamenti attivati e relativi SSD;
- b Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa;
- c semestre (e trimestre) di svolgimento;
- d docenti impegnati;
- e modalità di copertura degli insegnamenti

sono definite annualmente dal DiLBeC su proposta del CCdS, nel rispetto dell'Ordinamento didattico (Allegato 1) del quadro degli insegnamenti e delle attività formative dell'Allegato 2 e sono riportate nell'Allegato 3 (Scheda SUA-CdS-Didattica erogata).

3. Nei PdS del CdS non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti.

4. Insieme alle attività formative caratterizzanti le classi del CdS (Tipologia Attività Formativa/TAF B), sono previste, per ciascuna delle due classi, 12 CFU di attività "affini e integrative" (TAF C) e 12 CFU di "attività a scelta" (TAF D), che lo studente potrà individuare nell'ampia offerta del DiLBeC e dell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

Se lo studente intende acquisire i 12 CFU a scelta sostenendo un esame relativo a un insegnamento di un altro Corso di Studio dell'Ateneo deve presentare richiesta scritta al CCdS che valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo.

5. Il Manifesto degli Studi, pubblicato annualmente sul sito del DiLBeC nella Sezione Didattica all'indirizzo <http://www.dilbec.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-archeologia-e-storia-dell-arte>, porta a conoscenza degli studenti l'offerta formativa unitamente alle altre norme e notizie utili a illustrare le attività didattiche. Saranno inoltre disponibili sul sito i programmi dettagliati degli insegnamenti

attivati (Syllabi), gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.

6. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra la fine di settembre e l'inizio di giugno successivo. Attività di orientamento, integrative e di primo sostegno, possono svolgersi anche in altri periodi.

7. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale, ulteriormente suddivisa in trimestri. Per rendere l'attività didattica efficace, coordinata e meglio rispondente ad esigenze specifiche, ogni insegnamento potrà svolgersi in uno o entrambi i semestri. I semestri sono intervallati da periodi dedicati a studio autonomo ed esami. I periodi di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività didattiche nonché i periodi di svolgimento degli esami sono determinati dal Calendario didattico predisposto annualmente dal DiLBeC (secondo quanto indicato nel RDD) e riportato sul sito alla pagina: <https://www.lettereбенiculturali.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio>.

Il numero delle ore settimanali previste per ciascun insegnamento e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico (Art. 14 del RDD).

Art. 5 - Tirocinio

1. L'ordinamento didattico prevede, nella tipologia "ulteriori attività formative" (TAF F), 3 CFU per l'attività di tirocinio, equivalenti a 75 ore, inserite al II anno del Corso.

2. Il tirocinio è un'opportunità per gli studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro sotto la guida di un tutor.

3. Il CdS offre due diverse modalità di tirocinio:

a. Il tirocinio intra moenia, che può essere svolto all'interno di attività coordinate da docenti del CdS, in qualità di tutor e responsabili di un progetto formativo;

b. il tirocinio extra moenia, attivato sulla base di convenzioni stipulate tra il DiLBeC e aziende/imprese/enti/istituzioni; l'ente e il DiLBeC nominano ciascuno un tutor incaricato di definire il progetto formativo dello studente e di monitorare lo svolgimento del tirocinio.

4. Le convenzioni attivate sono disponibili sul sito del DiLBeC all'indirizzo:

<https://www.lettereбенiculturali.unicampania.it/didattica/tirocini-curricolari>

5. Per gli aspetti procedurali si rimanda al sito del DiLBeC all'indirizzo:

<https://www.lettereбенiculturali.unicampania.it/didattica/tirocini-curricolari>

6. Prima di seguire l'iter indicato al punto 5 per la richiesta ufficiale di tirocinio, lo studente è tenuto a presentare, per l'approvazione in CCdS, una domanda indirizzata al Presidente di CdS con l'indicazione della tipologia di attività prescelta.

A conclusione del tirocinio, per l'acquisizione dei 3 CFU, lo studente è altresì tenuto a consegnare all'ufficio didattico il libretto compilato in ogni sua parte e al Presidente del CdS la certificazione che attesti l'attività svolta, redatta dall'ente o dal docente interno responsabile del progetto, a seconda che il tirocinio scelto sia extra moenia o intra moenia.

7. Convalida di attività di tirocinio esterne

Agli studenti che faranno domanda alla Segreteria Studenti per la convalida di attività di Tirocinio svolte al di fuori del dipartimento sarà possibile convalidare al massimo 2 CFU di un tirocinio. 1 CFU dovrà essere svolto obbligatoriamente in una delle attività previste dal DiLBeC, in accordo con il relatore della tesi di laurea.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari e durata del CdS

1. Le attività formative del CdS prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente.
3. L'impegno complessivo di apprendimento, richiesto annualmente a uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissato in 60 CFU. È, altresì, possibile l'iscrizione al Percorso formativo a tempo definito, "Slow laurea", che prevede un impegno ridotto.
4. La ripartizione tra attività didattica assistita e attività di studio personale prevista dal DiLBeC e dal CdS è la seguente:
1 CFU Attività assistita = 5 ore Attività di studio individuale = 20 ore
5. La durata normale del CdS è di due anni. A coloro che conseguono il titolo di studio compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale in Archeologia o in Storia dell'Arte a seconda della classe scelta all'atto dell'iscrizione o modificata all'atto dell'iscrizione al II anno. Per conseguire il titolo di studio lo studente, comunque già in possesso di Laurea, deve aver maturato 120 CFU, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. L'adesione al percorso di "Slow-laurea", previsto dal Regolamento di Ateneo e disciplinato dal D.R. n. 893 del 14.10.2015, consente una durata prolungata a 3 o a 4 anni.

Art. 7 - Frequenza

1. La frequenza ai corsi è vivamente consigliata.
2. Per studente frequentante si intende chi assicuri la presenza al 70% dell'attività didattica (lezioni, seminari, sopralluoghi).
3. Gli studenti non frequentanti dovranno integrare il programma d'esame con una parte aggiuntiva indicata nel Syllabus o da concordare con il docente di riferimento.

Art. 8- Requisiti di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale ASA devono essere in possesso, ai sensi dell'art.6 comma 2 del DM 22.10.2004, n. 270, di un diploma di Laurea triennale nelle classi di Lettere (L/10) e nelle classi di Beni culturali (L/01) o di una laurea quadriennale di v.o. nelle stesse classi.

2. Gli studenti in possesso di diplomi di laurea triennale o quadriennale v.o. differenti da quelle indicate dovranno avere nel proprio curriculum precedente almeno 36 CFU nei seguenti settori disciplinari (SSD): L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-OR/05, L-OR/06, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, MSTO/05, MSTO/08, L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, M-FIL/06, ICAR/18.

Per aspiranti privi dei requisiti indicati, ovvero con laurea di I livello diversa da quelle elencate e/o che avessero conseguito per i SSD specificati in precedenza un numero di CFU insufficienti (ma non inferiori a 24 CFU) nei SSD sopra specificati, l'ammissione avverrà a seguito della valutazione del curriculum e di un colloquio volto a individuare, caso per caso, la preparazione in ambiti caratterizzanti e soprattutto la motivazione dei candidati.

La verifica potrà avere uno dei seguenti esiti:

- la non ammissione motivata, con l'indicazione di modalità suggerite per l'acquisizione dei CFU mancanti: le eventuali integrazioni necessarie devono essere acquisite prima dell'iscrizione al CdS;

- l'ammissione con l'obbligo di frequenza di un corso di primo sostegno obbligatorio di Lineamenti di Storia dell'Arte e di Archeologia.

La verifica è condotta dalla Commissione didattica, nominata dal CCdS, che provvede a verbalizzare gli esiti delle richieste presentate e dei colloqui in vista dell'approvazione finale in CCdS.

Art. 9 – Tipologie di forme didattiche, verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Le metodologie di insegnamento utilizzate per conseguire gli obiettivi formativi del corso di studio comprendono:

- un'attività didattica di tipo tradizionale (lezioni frontali ed esercitazioni di approfondimento)
- possibilità di svolgere una parte delle lezioni in remoto, su piattaforma ufficiale
- discussioni individuali o collegiali con i docenti
- attività pratiche e tirocini sul campo
- sopralluoghi
- attività di laboratorio
- incontri e seminari organizzati dal DiLBeC
- attività di studio individuale.

2. La verifica del profitto degli studenti avviene attraverso un esame finale, che può dare luogo a una votazione (esami di profitto) o a un giudizio di idoneità. I CFU corrispondenti a ciascuna attività indicata nel PdS sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame finale.

3. Per tutti gli insegnamenti del CdS, gli esami di profitto prevedono una prova orale e/o una prova scritta. Tutti gli insegnamenti possono prevedere prove intermedie in qualunque forma.

4. Per gli insegnamenti articolati in moduli coordinati, i docenti titolari dei moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.

5. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata ai sensi del Regolamento di Dipartimento (Art. 14, comma 11) e costituita da almeno due membri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di cui uno è il Presidente.

6. La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto/trentesimi.

7. Il calendario degli esami di profitto, contenente le informazioni relative al giorno, e all'ora delle singole sedute d'esame, è predisposto dal Direttore del DiLBeC e reso pubblico semestralmente. Il numero di sedute annue è disciplinato dall'art. 14, comma 2 del RDD.

8. Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti, con congruo anticipo e per comprovati motivi, dal Presidente della Commissione d'esame, il quale provvede a informare tempestivamente gli studenti e il Direttore del DiLBeC, attraverso mail inviata agli Uffici di Segreteria Didattica e per conoscenza al Presidente del CdS.

In nessun caso la data di una sessione di esami può essere anticipata.

9. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Art. 10 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. L'ordinamento didattico del CdS prevede l'attribuzione di 15 CFU al lavoro di tesi di laurea.
2. Il lavoro può avere carattere teorico, analitico, sperimentale e/o applicativo, ma dovrà essere frutto di una concreta esperienza di ricerca. Deve essere redatto in forma di dissertazione scritta, corredata eventualmente da un prodotto multimediale.

Nel PdS di Storia dell'arte internazionale, il lavoro di tesi, redatto in italiano, in francese o in inglese, sarà discusso in inglese o in francese, secondo le indicazioni del laureando.

3. Per tutti gli altri aspetti si rimanda all'apposito Regolamento del DiLBeC.

Art. 11 - Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione dell'attività didattica

1. In ottemperanza a quanto indicato nell'art. 21 del RDA, il CdS è impegnato costantemente a migliorare le sue attività ed i suoi servizi. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione della qualità (AQ) e di valutazione della didattica volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa.

2. Il CCdS individua e nomina, tra i docenti afferenti al CdS, un Referente per la Qualità (PO o PA), coadiuvato da un gruppo di AQ del quale fanno parte, insieme al Presidente, almeno un docente (professore o ricercatore) del CdS, almeno un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale TA.

3. È compito del Gruppo di AQ, coordinato dal Referente, assicurare che siano regolarmente espletate le attività di autovalutazione, che consistono nel predisporre annualmente la Scheda di Monitoraggio annuale (SMA) e periodicamente il Rapporto di riesame ciclico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, accogliendo i suggerimenti della Commissione paritetica Docenti Studenti (CPDS) e attenendosi alle indicazioni fornite periodicamente dal Presidio di AQ di Ateneo e dei Nuclei di Valutazione (NVA).

Art. 12-Tutorato

1. In accordo con l'art. 33 del RDA, il CdS affianca gli studenti con l'attività di tutorato svolta dai docenti afferenti al CdS.

Il tutorato ha la finalità di assistere gli studenti durante tutto il percorso fino alla laurea e all'inserimento nel mercato del lavoro e di renderli attivamente partecipi al processo formativo. È una forma di ausilio volto al miglioramento della preparazione dello studente fornito anche mediante un approfondimento personalizzato della didattica.

2. All'atto dell'iscrizione, nel corso del I anno è assegnato a ciascuno studente un tutor tra i docenti afferenti e/o che insegnano nel CdS.

L'elenco dell'assegnazione dei tutor è pubblicato annualmente sul sito del DiLBeC alla pagina del CdS:

<http://www.lettereбенiculturali.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-archeologia-e-storia-dell-arte>

Art. 13 - Riconoscimento crediti

1. I trasferimenti e i passaggi da altri CdS sono regolamentati dall'art. 26 del RDA.

2. Il CCdS delibera sulla convalida dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati dallo studente, in ottemperanza delle indicazioni di legge (DM 16.3.2007).

3. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da corsi di laurea appartenenti alle due classi del CdS (LM/02 e LM/89), la quota di crediti relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 % di quelli già maturati (DM 16.3.2007).

4. Per il riconoscimento della carriera pregressa a studenti che abbiano già conseguito una Laurea Triennale v.o., Specialistica o Magistrale presso l'Ateneo o in altre Università italiane e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi, il CCdS prende in considerazione soltanto le attività formative ritenute congrue con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

5. Lo studente che si trasferisce presso il CdS del nostro Ateneo non può a sua volta trasferirsi ad altro Ateneo prima che sia trascorso un anno accademico da quello in cui è stato effettuato il trasferimento (art. 26 comma 5 RDA).

Art. 14 – Mobilità studentesca e riconoscimento di crediti acquisiti in altre Università italiane o all'estero

1. Il CCdS, allo scopo di migliorare la formazione e di incentivare il livello di internazionalizzazione del percorso formativo, incoraggia gli studenti a svolgere periodi di studio e traineeship presso altre Università o all'estero, per quest'ultima categoria sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile a quello dei ECTS (elenco sul sito del DiLBeC all'indirizzo <http://www.lettere.beniculturali.unicampania.it/international>) prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi (RDA, art. 35). Il Piano da svolgere presso l'Università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del soggiorno.

2. Le opportunità di studio fuori sede sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro degli Accordi Erasmus.

3. Lo studente fuori sede, di norma, può:

- frequentare attività formative;
- frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito.

Art. 15 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Gli studenti comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'art. 39 – 5° comma – del D.Lgs. n. 286/1998, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che aspirano a chiederne il riconoscimento in Italia presso il CdS ASA possono avanzare richiesta in tal senso. La richiesta di riconoscimento del titolo accademico estero – e la relativa documentazione – deve essere presentata presso l'Ufficio di Segreteria studenti del DiLBeC entro i termini di legge.

2. Gli extracomunitari residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che aspirano a chiederne il riconoscimento, possono avanzare richiesta in tal senso con la relativa documentazione presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio, entro i termini fissati dal competente Ministero. La suddetta Rappresentanza Diplomatico-Consolare provvederà a inviare le istanze alle istituzioni universitarie interessate.

3. Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova da sostenere, in forma di colloquio, con una Commissione appositamente nominata dal Direttore del DiLBeC. Il candidato che non riporti in tale prova giudizio favorevole non può ottenere il riconoscimento. La prova può essere ripetuta all'inizio del II anno accademico.

4. Nel caso di superamento della suddetta prova di lingua, il CCdS valuta il curriculum del richiedente, tenendo conto dei CFU acquisiti, ed esprime il proprio giudizio in merito. Il giudizio del CCdS viene sottoposto al vaglio del Consiglio di Dipartimento che lo approva con propria delibera e propone al Rettore di:

- a. dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello conferito dall'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".;
- b. ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale, dispensandolo da tutti gli esami del CdS;
- c. riconoscere parzialmente il curriculum dello studente dispensando un certo numero di esami; in tal caso la delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare il piano di studio assegnato allo studente, l'anno di corso al quale deve essere iscritto, gli esami/verifiche da sostenere. Lo studente interessato, per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo, dovrà acquisire i crediti e sostenere gli esami indicati in debito; in caso di esito positivo della prova finale allo studente sarà rilasciato il relativo titolo di studio.

Il Rettore provvede, in tutti i casi sopra riportati, con proprio Decreto.

Art. 16 – Equipollenza

Per le equipollenze dei titoli si rimanda a quanto previsto dal Decreto interministeriale 9.7.2009, pubblicato nella GU del 7.10. 2009 n.233 e successive modifiche.

Art. 17 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione e decadenza dagli studi

1. Ai sensi dell'art. 32 del RA e in base al D.R. n. 893 del 14.10.2015, si può concordare, all'atto dell'immatricolazione o nel successivo anno, un percorso di "Slow laurea" o regime di studio a tempo parziale, che consente agli studenti di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio in tempi più lunghi di quelli legali senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che non abbiano la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, quelli provenienti da altri Atenei e quelli che vengono iscritti direttamente al II anno (per abbreviazione di carriera).

3. Il CdS predispone, all'interno della Programmazione didattica della Coorte, insieme ai PdS regolari, anche i PdS standardizzati "Slow" per coloro che vorranno optare per un percorso rallentato a 3 anni e a 4 anni.

4. Lo studente che ottiene l'autorizzazione al regime di studio a tempo parziale, fermo restando l'importo della tassa di iscrizione, ha diritto alla riduzione dei contributi universitari nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione dei

contributi si applica a partire dall'anno di iscrizione al percorso rallentato e non è in nessun caso retroattiva:

- a. I anno di iscrizione al percorso rallentato: 70% dei contributi ordinari previsti per il CdS;
- b. Il anno di iscrizione al percorso rallentato: 60% dei contributi ordinari previsti per il CdS;
- c. Anni successivi di iscrizione: 50% dei contributi ordinari previsti per il CdS.

5. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

6. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

7. Lo studente che non abbia acquisito un numero significativo di crediti nel corso dell'anno accademico, può chiedere l'iscrizione come ripetente.

8. Lo studente che durante il percorso formativo prescelto (normale o rallentato) non abbia compiuto gli studi potrà ottenere l'iscrizione come studente "fuori corso".

9. Con istanza, debitamente documentata da presentarsi entro i termini previsti per l'iscrizione, lo studente può chiedere la sospensione della propria carriera universitaria - per una durata massima pari alla durata normale del corso di studi - per frequentare altri corsi di studio di livello universitario (in Italia e all'estero), per gravi motivi personali, familiari o di salute. La riattivazione della carriera avverrà ad istanza documentata dell'interessato. Eventuali CFU acquisiti in vigenza della sospensione potranno essere valutati dal Dipartimento, sentito il CCdS, ai fini del riconoscimento nella carriera precedentemente sospesa.

10. Decade dallo status di studente del CdS l'allievo che non abbia sostenuto alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi.

Art. 18 - Ammissione a singoli insegnamenti e inserimento insegnamenti extra curriculari

1. È consentito agli studenti universitari iscritti presso Università straniere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso il CdS e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, previo parere del consiglio di corso di studio, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti nel CdS e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun CdS dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di tre insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, autorizzate dal Rettore, previo parere del CCdS.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei PdS seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici.

In tali casi non vale la limitazione di cui al secondo capoverso del comma precedente.

4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del manifesto tasse e contributi.

5. Gli studenti, regolarmente iscritti al CdS, possono aggiungere al percorso formativo al massimo due insegnamenti extra curriculari, da sostenere durante la normale durata del CdS. La richiesta va presentata, subito dopo l'immatricolazione, al Presidente del CdS ed è sottoposta all'approvazione del CCdS.

Art. 19 - Docenti di Riferimento e Piani di Studio

1. L'elenco dei docenti di riferimento del CdS è indicato nell'Offerta didattica erogata dalla Scheda SUA-CdS (Allegato 3), rinnovata annualmente e pubblicata sul sito del DiLBeC.

2. I PdS e i PdS/Slow laurea sono allegati alla scheda SUA-CdS annualmente e sono disponibili on line sul sito DiLBeC alla pagina: <http://www.lettereuniculturali.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-archeologia-e-storia-dell-arte>).

3. Il piano di studio va compilato, con l'indicazione delle attività formative a scelta, e sottoposto all'approvazione del Presidente del CdS o dei tutori del Cds prima dell'inserimento nel sistema entro il 30 novembre. Se l'immatricolazione avviene posteriormente, il PdS va consegnato subito dopo la formalizzazione dell'iscrizione.

4. Per i cambi nel Piano di Studio (dal II anno), il modulo scaricabile dal sito del DiLBeC munito di marca da bollo va compilato e inviato via mail alla segreteria studenti entro il 23 ottobre), ALLEGANDO UNA COPIA DEL PIANO DI STUDI ORIGINALE VIDIMATO. Le richieste prive del modulo originale di approvazione saranno escluse dalla valutazione. Il Presidente valuta se approvare o respingere le richieste entro il 30 ottobre.

Art. 20 - Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al RDA, al RDD e alla normativa vigente.

Art. 21 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio del CCdS.

2. Il presente Regolamento didattico è adeguato, ogni anno, alle variazioni dell'Offerta Formativa e a eventuali modifiche effettuate nel RDD e nel RDA.

3. Si può procedere anche ad altre modifiche, ove ritenuto necessario, su proposta del Presidente del CdS. Tali modifiche andranno discusse in CCdS e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 22 - Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a partire dall'a.a. 2024/25 e ha validità sino all'emanazione del successivo regolamento.